



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68851 - fax 06/68897523

Ufficio I



Roma, 3 OTT. 2008

m. dg		
7200600604		
N. 13825/REG.		6-10-08
PRESIDENZA	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
 Loro sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
 Loro sedi

E P.C. Al Sig. Capo dell'Ispezzionato Generale
 del Ministero della Giustizia

Oggetto: Imposta di bollo per quietanza - Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi - Art. 1, commi 96-117, legge n. 244/07 (legge finanziaria per l'anno 2008).

In relazione all'argomento in oggetto si rappresenta quanto segue.

Come noto, il trattamento fiscale dei compensi corrisposti dall'Erario a periti, consulenti, interpreti, ecc., per l'esercizio di pubbliche funzioni, viene ricondotto nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla lett. f), art. 90, comma 1, del TUIR.

Secondo la richiamata disposizione legislativa, quando la prestazione è resa da un soggetto che esercita un'arte o professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR, i compensi da questi percepiti escono dalla sfera dei redditi di lavoro assimilati per essere ricondotti nell'ambito del lavoro autonomo con applicazione dell'IVA.

Con l'art. 1, commi 96-117 della legge finanziaria per l'anno 2008 (legge n. 244/07), è stato introdotto un regime semplificato per i contribuenti minimi per i quali è stata prevista la possibilità di non addebitare l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa. Pertanto i contribuenti in possesso dei requisiti indicati dai citati

contribuitori minimi 96/117 e che intendono avvalersi del nuovo regime non scontano l'imposta sul valore aggiunto.

Al fine di consentire l'immediata attuazione del nuovo regime, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le precisazioni con la circolare n° 7/E del 28 gennaio 2006. In particolare al punto 6.4 della predetta circolare è stato chiarito che le fatture emesse da parte dei contribuenti minimi senza addebito IVA devono essere assoggettate all'imposta di bollo di euro 1,81 (quando l'importo è superiore a 77,47) in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 6 della tabella - allegato B - al DPR n. 642/72. Ciò perché l'esenzione dall'imposta di bollo si applica a condizione che sui documenti sia riportata l'IVA o che i corrispettivi fatturati contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Con riferimento alle predette disposizioni alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se all'atto del pagamento l'imposta di bollo deve essere versata una seconda volta, quale bollo di quietanza, ai sensi dell'art. 13 della citata tariffa - allegato A - parte I - annessa al DPR n. 642/72.

La scrivente Direzione Generale, acquisito anche il parere dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, fa presente quanto segue.

L'articolo 13 della citata tariffa annessa al DPR n. 642/72 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 1,81 per le "ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

Lo stesso art. 13 prevede che l'imposta "per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi".

In forza di quanto disposto con la nota numero 2 posta in calce al citato art. 13 l'imposta non è dovuta:

- a) "quando la somma non supera euro 77,47";
- b) "per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti".

La circostanza che la quietanza viene apposta su un documento diverso (quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro e altri titoli di spesa) da quello eventualmente già assoggettato ad imposta di bollo (fattura) fa sì che non possa essere invocata l'esenzione prevista dall'art. 13, secondo la quale l'imposta

non è dovuta "per la quietanza o ricevuta apposta su documenti già assoggettati all'imposta...".

Consegue, quindi, che l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale, mediante trattenuta all'atto dell'emissione del titolo di spesa, anche sulle quietanze relative a mandati, ordinativi, ed altri titoli di spesa emessi a favore dei contribuenti minimi, sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad euro 11,47.

Le SS.LL. vorranno portare a conoscenza del contenuto della presente nota ai funzionari delegati per le spese di giustizia operanti nel distretto nonché tutti gli uffici giudiziari interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Lutz Funzio

Roma, 3 ottobre 2008

OGGETTO: *Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Imposta di bollo su quietanza - Regime semplificato per i contribuenti minimi*

Con istanza di interpello, concernente l'interpretazione dell'art. 13 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente

Quesito

Il Ministero della Giustizia fa presente che gli Uffici giudiziari provvedono al pagamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, interpreti, avvocati, ecc. con l'emissione di ordinativi di pagamento sulla competente tesoreria provinciale dello Stato (con quietanza del creditore o con accredito sul c/c), e sulla quietanza viene trattenuta l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 13 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'applicazione dell'imposta per le quietanze relative ai mandati, ordinativi ed altri titoli di spesa dello Stato.

L'istante fa presente che, per effetto dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria per il 2008 - che ha introdotto un regime semplificato per i contribuenti c.d. minimi, questi ultimi possono non addebitare l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa, con la conseguenza che, come chiarito con la Circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008, le

fatture emesse da parte dei contribuenti minimi senza addebito dell'IVA sono assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 1,81 quando l'importo è superiore a 77,47 euro.

Ciò posto, il Ministero della Giustizia chiede di conoscere se all'atto dell'emissione degli ordinativi di pagamento gli uffici giudiziari è dovuta l'imposta di bollo sulla quietanza relativa al pagamento di prestazioni che non scontano l'IVA, i cui documenti (fatture) sono già stati assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del medesimo articolo 13.

L'istante chiede, inoltre, chiarimenti in ordine alle modalità di pagamento della predetta imposta.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

Il Ministero della Giustizia non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

Parere della Direzione

L'articolo 13 della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'imposta di bollo nella misura di Euro 1,81 per ogni esemplare per le "... ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

Con particolare riferimento alle quietanze, lo stesso articolo 13 della tariffa prevede che l'imposta "2. *Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi*".

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all'articolo 13 della tariffa "L'imposta non è dovuta:

a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)...

b) *per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti...*”.

In ordine al quesito posto dall'istante, giova richiamare la Circolare n. 46 del 28 luglio 1983, del Ministero delle Finanze, d'intesa con il Ministero del Tesoro, nella quale è stato precisato, tra l'altro, che quando il pagamento è disposto con titoli di spesa, è dovuta, in ogni caso, l'imposta di bollo sulla quietanza.

In tale ultima ipotesi, infatti, la quietanza deve essere necessariamente apposta sul titolo di spesa e, quindi, su un documento diverso da quello eventualmente già assoggettato ad imposta di bollo, con la conseguenza che non è possibile invocare la previsione della citata nota 2 dell'articolo 13 secondo cui l'imposta non è dovuta per “ *la quietanza ...apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo...*”.

L'imposta deve essere assolta in modo virtuale, mediante trattenuta all'atto dell'emissione del titolo di spesa.

In sintesi, alla luce di quanto esposto, l'imposta di bollo è dovuta, secondo le modalità appena indicate, anche sulle quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, emessi a favore dei contribuenti minimi, sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad euro 77.47.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.